

Codice A1814B

D.D. 9 settembre 2024, n. 1853

ATTG 284 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona (sponda sinistra) antistante i mappali 198 e 672 del Fg. 10 (sez. A) del Comune di Asti - Località Valle Andona. Richiedente: Sig. Rabino Fabio.



ATTO DD 1853/A1814B/2024

DEL 09/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 284 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona (sponda sinistra) antistante i mappali 198 e 672 del Fg. 10 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona. Richiedente: Sig. Rabino Fabio.

In data 04/09/2024 con nota acquisita al protocollo regionale n.41405/A1814B, il Sig. Rabino Fabio, *omissis*, per conto dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve/autorizzazione per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona (sponda sinistra) antistante i mappali 198 e 672 del Fg. 10 (sez. A) del Comune di Asti - località “Valleandona”, in prossimità di un ponticello stradale.

All’istanza sono allegati : la relazione tecnica illustrativa a firma del Direttore dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico, gli stralci planimetrici nonché la documentazione fotografica che identificano l’area oggetto d’intervento e lo stato dei luoghi .

L’intervento ricade all’interno del territorio della Riserva Naturale “Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande” e come si evince dalla relazione tecnica illustrativa l’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano è il proprietario dei mappali 198 e 672 del Fg. 10 del Comune di Asti, antistanti il tratto d’alveo oggetto d’intervento.

I lavori richiesti in autorizzazione consistono principalmente nel taglio, in sponda sinistra del rio Valle Andona, di esemplari arborei di grandi dimensioni, inclinati e instabili la cui caduta accidentale oltre a costituire ostruzioni al corso d’acqua, rappresenta pericolo per la pubblica incolumità trovandosi in adiacenza a linee tecnologiche (cavi elettrici) e infrastrutture comunali quali un manufatto d’attraversamento stradale e relativa strada di accesso ad edifici residenziali.

Il Settore Tecnico Regionale Al-At , esaminata l’istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n.41508 del 04/09/2024 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione breve/autorizzazione, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014.

A seguito del sopralluogo e dell’esame dell’istanza il taglio dei soggetti instabili/deperenti a rischio di caduta nell’alveo con possibile ostruzione della sezione di deflusso e/o disordini idraulici ovvero

soggetti interferenti con l'esistente linea tecnologica/infrastrutture pubbliche, si ritiene ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Valle Andona e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012) .

Si dà atto che il taglio delle piante con finalità di manutenzione idraulica, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, non è soggetto al pagamento del canone (valore di macchiatico) e ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata nel rispetto del R.D. n. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" in quanto il Rio Valle Andona è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 73.

Constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25.11.2024;
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.lgs. n.112/1998;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Norme tecniche di attuazione del PAI, approvate con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- il Regolamento Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- la D.D. n. 3484 del 24/11/2021 - All. A (tabella canoni) rettificata con D.D. n. 3928 del 28/12/2021;
- l' art 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Sig. Rabino Fabio ad eseguire il taglio manutentivo selettivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona (sponda sinistra) antistante i mappali 198 e 672 del Fg. 10 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia in particolare Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 5 (L.R. n. 4 del 10/02/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*") e dal suo regolamento di attuazione (Regolamento Regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.) e riguardare i soggetti presenti all'interno dell'alveo inciso che sono causa di ostruzione della sezione idraulica (art. 37 bis del R.R. n. 8/R/2011 e s.m.i.), nonché i soggetti instabili, deperenti, inclinati a rischio caduta nell'alveo oltre ai soggetti interferenti con infrastrutture tecnologiche/pubbliche ricadenti all'interno della fascia dei 10 mt. dal ciglio di sponda, su aree di proprietà demaniale, (art. 37 comma 2.b del medesimo regolamento) e nessuna variazione

potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At ;

2. sia all'interno dell'alveo inciso che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
3. qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
4. il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, foglie, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f del R.D.n. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono del materiale legnoso derivante dalla eventuale trinciatura, in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua,
5. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
6. l'eventuale realizzazione, in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o su fascia di rispetto di cui all'art. 96 del R.D. n. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nella documentazione depositata agli atti del Settore Tecnico regionale Al-At, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore medesimo;
7. l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non devono né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
8. il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. l'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano deve provvedere al coordinamento, controllo e verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
10. i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle vigenti leggi in materia e alle prescrizioni impartite.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di un intervento di manutenzione idraulica rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, ai sensi degli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I funzionari estensori
Giuliana CAPITOLO
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa